

CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO DI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE DELLA ARECHI MULTISERVICE SPA

Periodo: dalla data di stipula sino al 31 DICEMBRE 2015

CIG: 61426280FC

ART. 1 – OGGETTO

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto al personale dipendente della ARECHI MULTISERVICE SPA, da utilizzare presso gli esercizi convenzionati, provvisti delle prescritte licenze di somministrazione e che svolgono le attività previste dall'art. 285, comma 3, D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e ss.mm.ii., ovvero:

- a) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, nonché da mense aziendali ed interaziendali;
- b) le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate, oltre che dagli stessi esercizi di somministrazione, mense aziendali ed interaziendali, da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all'albo di cui all'art. 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché dagli esercizi di vendita di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.

Resta fermo il possesso dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1962 n. 283 e ss.mm.ii., nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio.

La Ditta appaltatrice è tenuta ad assicurare la consumazione del pasto nei punti di ristoro convenzionati dietro consegna, da parte dei dipendenti, di apposito "buono pasto" avente esclusiva funzione di controllo e riscontro.

ART. 2 – DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio avrà la durata dalla data di stipula sino al 31 Dicembre 2015.

ART. 3 – IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo presunto posto a base di gara è di euro **145.000,00 (eurocentoquarantacinquemila/00)**, IVA di legge esclusa.

ART. 4 – VALORE FACCIALE DEL BUONO

Il prezzo del buono pasto è fissato in euro 7,00 (eurosette/00), IVA di legge inclusa.

Pertanto il buono, oltre ad avere i requisiti di cui al D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e ss.mm.ii., dovrà avere un valore facciale di euro 7,00 (eurosette/00), IVA di legge inclusa.

ART. 5 – LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il luogo di esecuzione del servizio viene individuato presso la sede della Arechi Multiservice SpA, in viale Andrea De Luca 22/i – 84131 Salerno.

ART. 6 - MODALITÀ DI PREPARAZIONE E DI CONSEGNA DEI BUONI PASTO - RITIRO

La ditta si impegna a fornire mensilmente un numero variabile di buoni, sulla base dell'ordine della Arechi Multiservice SpA.

La ditta si impegna ad accettare l'ordine mensile dei buoni pasto secondo il sistema di rilevazione del fabbisogno dei buoni pasto fissato dalla Arechi Multiservice SpA.

La consegna dei buoni dovrà essere eseguita entro 7 (sette) giorni consecutivi dalla data di ricezione della relativa richiesta scritta, avanzata dall'Arechi Multiservice SpA. In caso di ritardata consegna saranno applicate le penalità previste nel successivo art. 7.

Ogni buono pasto dovrà recare a stampa la ragione sociale e il codice fiscale della Società di emissione, l'intestazione della Arechi Multiservice SpA, il numero progressivo dei buoni; il valore facciale espresso in valuta corrente degli stessi; il termine temporale di utilizzo ed un apposito spazio per la firma e la data di utilizzo per consentire una veloce compilazione, da parte dell'utente, al momento dell'uso; uno spazio per l'apposizione del timbro dell'esercizio convenzionato, nonché la dicitura: "il buono pasto non è cumulabile, né cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore".

Il tutto conformemente al D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e ss.mm.ii.

I buoni dovranno essere fascicolati in blocchetti tascabili riportanti il nominativo del dipendente e numerati in ordine progressivo.

ART. 7 - RITARDATA O IRREGOLARE CONSEGNA DEI BUONI - PENALI

In caso di ritardata o irregolare consegna dei buoni pasto alla Arechi Multiservice SpA la Ditta appaltatrice sarà assoggettata per ogni giorno di ritardo o per ogni consegna irregolare al pagamento di una penalità pari ad euro 250,00 (euroducentocinquanta/00).

Nel caso di errori nella fornitura la ditta appaltatrice si impegna ad effettuare una nuova fornitura entro 5 (cinque) giorni consecutivi dalla rilevazione della errata consegna, senza addebitare alla Arechi Multiservice SpA costi aggiuntivi, con l'applicazione della penale di cui sopra.

La Ditta appaltatrice sarà sottoposta nei casi di inadempienza per interruzione ingiustificata del servizio, ad una penale pari all'importo del servizio non erogato maggiorato del 30% (trenta per cento).

Altre violazioni delle prescrizioni contrattuali comporteranno applicazioni di una penale, fino ad un massimo del 5% (cinqueper cento) dell'importo del prezzo dei buoni pasto utilizzati in un mese da applicarsi in relazione alla gravità dell'inadempimento.

ART. 8 - UTILIZZAZIONE DEI BUONI PASTO

I dipendenti della Arechi Multiservice SpA potranno usufruire dei buoni per ottenere l'erogazione dei pasti, quale servizio sostitutivo di mensa, in conformità alla modalità e nei tempi fissati dalle prescrizioni contrattuali che regolano il servizio di mensa dei dipendenti.

In particolare il buono pasto:

- deve essere speso esclusivamente presso i soggetti meglio indicati all'art. 1, lett. a) e b) del presente Capitolato;
- non può essere utilizzato da persone diverse dai dipendenti della Arechi Multiservice SpA;
- non è cedibile, né commerciabile, né cumulabile, né convertibile in denaro contante;
- non dà diritto a resti in denaro ad alcun titolo;
- non dà diritto a ricevere prestazioni diverse da quelle indicate nel presente capitolato ed in locali diversi da quelli convenzionati;
- comporta l'obbligo per l'utilizzatore di regolare in contanti l'eventuale differenza tra il valore facciale del buono ed il prezzo della consumazione.

ART. 9 - INDICAZIONE DEL PREZZO

La Arechi Multiservice SpA corrisponderà, a fronte del servizio in oggetto, alla ditta aggiudicataria, per ogni buono pasto, l'importo pattuito in sede di aggiudicazione.

L'I.V.A. è a carico della Arechi Multiservice SpA e sarà addebitata allo stesso a titolo di rivalsa con la fatturazione, in conformità alle vigenti disposizioni in materia.

Il prezzo come sopra determinato compensa l'appaltatore di ogni utile, di tutte le spese ed oneri generali e particolari, principali ed accessori, inerenti il servizio prestato.

Non saranno riconosciute alla ditta aggiudicataria spese relative alla gestione del servizio e, in particolare, spese di stampa e consegna dei buoni pasto.

ART. 10 - PAGAMENTO DELLE FATTURE

Le fatture, riportanti il numero ed il controvalore dei buoni forniti, dovranno essere inviate alla Arechi Multiservice SpA, che provvederà ad apporre il visto di regolare esecuzione per l'ammissione al pagamento; le fatture saranno liquidate, purché in regola con gli obblighi contrattuali, entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento data fine mese; eventuali contestazioni sospenderanno il termine quanto alla fattura contestata. In tal caso alla Ditta appaltatrice non spetteranno interessi per ritardato pagamento.

ART. 11 – DEPOSITO CAUZIONALE

All'atto del contratto l'aggiudicatario dovrà prestare, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dalle prestazioni richieste dall'appalto in oggetto, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento, una cauzione definitiva pari al 10% (diecipercento) dell'importo contrattuale.

La cauzione definitiva dovrà essere prestata a pena di decadenza dall'aggiudicazione, e la relativa documentazione costituirà parte integrante e sostanziale del contratto di prestazione del servizio e resterà vincolata per intero per tutta la durata dell'appalto fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali; potrà essere costituita mediante uno dei seguenti modi:

- fideiussione bancaria;
- polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio italiano.

Qualora la cauzione definitiva venga costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dal relativo atto deve risultare che il fideiussore si obbliga, incondizionatamente e senza riserva alcuna, dietro semplice richiesta scritta della Arechi Multiservice SpA ed entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della medesima, a versare la somma dovuta, con esclusione quindi in ogni caso del beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c.

Il deposito cauzionale definitivo è costituito anche a garanzia dei rischi di cui all'art. 7 del presente Capitolato.

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzio le cauzioni di cui al presente paragrafo vengono prestate dal solo soggetto mandatario.

ART. 12 - POLIZZE ASSICURATIVE

La Ditta aggiudicataria deve essere provvista di:

- polizza assicurativa di Responsabilità Civile Terzi a qualsivoglia evento dannoso connesso al consumo dei pasti nei locali convenzionati, a tutela degli assegnatari di buoni pasto, con un massimale minimo di euro 5.000.000,00 (eurocinquemilioni/00) per ogni sinistro, con un limite di euro 2.500.000,00 (euroduemilionicinquecentomila/00) per ogni persona e di euro 2.000.000,00 (euroduemilioni/00) per danni a cose;
- polizza assicurativa che prevede la copertura contro gli infortuni che possano subire gli assegnatari di buoni pasto, dal momento in cui lasciano il posto di lavoro per recarsi a consumare il buono, fino al loro rientro. La polizza dovrà prevedere, per persona, un massimale di euro 100.000,00 (eurocentomila/00) in caso di morte ed un massimale di euro 130.000,00 (eurocentotrentamila/00) in caso di invalidità permanente, con franchigia pari al 3% (tre per cento).

ART. 13 – MODALITÀ DEL SERVIZIO

Non saranno ammesse offerte in variazione rispetto al presente capitolato.

La Arechi Multiservice SpA è manlevata da qualsiasi pretesa da parte del ristoratore e l'utilizzo dei buoni pasto non può dar luogo al rilascio di fattura da parte del ristoratore nei confronti della Arechi Multiservice SpA o dei fruitori dei buoni.

Resta fermo l'obbligo alla vigilanza igienico-sanitaria nella manipolazione e somministrazione dei cibi da parte dell'aggiudicatario.

L'accertata violazione delle disposizioni in materia igienico-sanitarie dà luogo a contestazioni della Arechi Multiservice SpA all'impresa aggiudicataria, che è tenuta a rispondere entro dieci giorni, comunicando le contromisure assunte. Ripetute violazioni danno il diritto, da parte della Arechi Multiservice SpA, di risolvere il contratto.

Ogni rapporto con gli esercizi convenzionati dovrà essere tenuto esclusivamente dalla Ditta aggiudicataria e la Arechi Multiservice SpA dovrà ritenersi esclusa da ogni responsabilità al riguardo.

ART 14 - ESERCIZI CONVENZIONATI

L'appaltatore deve garantire almeno 1 (una) convenzione con un esercizio per ciascuno dei Comuni della Provincia di Salerno che supera i 1000 (mille) abitanti.

La Arechi Multiservice SpA si riserva di chiedere nel corso del contratto l'istituzione di ulteriori punti di ristoro, qualora quelli convenzionati non fossero in grado di assolvere in maniera soddisfacente alle esigenze dei dipendenti.

In particolare la Arechi Multiservice SpA, nel caso di apertura di nuovi uffici o trasferimento degli attuali presso nuovi sedi, avrà la facoltà di chiedere una variazione nel numero di esercizi e/o nella modalità di erogazione del servizio mediante altre convenzioni con locali ubicati nei pressi degli uffici stessi.

Ogni eventuale variazione all'elenco degli esercizi convenzionati dovrà essere tempestivamente comunicata dalla Ditta aggiudicataria alla Arechi Multiservice SpA.

In particolare, la Ditta si impegna a comunicare l'eventuale, motivata, risoluzione dei contratti con gli esercizi convenzionati, ovvero eventuali variazioni delle condizioni di convenzione. Nel caso di risoluzione, entro 15 giorni dall'evento, dovrà provvedere alla sostituzione degli esercizi con altri esistenti sul territorio provinciale, onde assicurare il consumo del pasto entro il tempo necessario allo spostamento da e per gli Uffici stessi. Nel periodo necessario alla sostituzione, il numero dei locali convenzionati non potrà in ogni caso ridursi di oltre il 3 % (tre percento) rispetto a quello dichiarato in sede di gara a pena di risoluzione del contratto.

La Arechi Multiservice SpA, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione, potrà esprimere il proprio motivato dissenso in merito alla sostituzione o variazione delle condizioni di convenzione.

ART. 15 - VARIAZIONI DELLE QUANTITÀ E DEL VALORE FACCIALE

Per tutta la durata del contratto è facoltà della Arechi Multiservice SpA apportare variazioni in aumento o in diminuzione del numero di buoni pasto richiesti, sulla base di proprie motivate esigenze, senza che ciò dia diritto all'appaltatore di chiedere alcun tipo di risarcimento.

In caso di aumento, la ditta appaltatrice è obbligata a fornire gli ulteriori buoni pasto alle stesse condizioni di aggiudicazione per un valore fino al 30 % (trenta percento) del numero complessivo.

Per tutta la durata del contratto è altresì facoltà della Arechi Multiservice SpA di apportare variazioni in ordine al valore facciale del buono sulla base di proprie motivate esigenze.

ART. 16 – OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE

La Ditta appaltatrice dovrà:

- Garantire il servizio sostitutivo mensa ai dipendenti della Arechi Multiservice SpA attraverso esercizi con la Ditta medesima convenzionati, dietro presentazione, ai punti di ristoro, di apposito buono, avente esclusiva funzione di controllo e riscontro.
- Garantire che gli alimenti e le bevande forniti ai fruitori del buono pasto siano del tutto identici per varietà, qualità e quantità a quelli normalmente forniti alla clientela ordinaria a parità di prezzo, ivi compresi primi e secondi piatti ove gli stessi siano forniti alla clientela ordinaria nei limiti del prezzo di euro 7,00 (eurosette/00) pari al valore commerciale - facciale indicato sul buono stesso, indipendentemente dallo sconto praticato dalla Ditta alla Arechi Multiservice SpA in sede di aggiudicazione di gara.
- Fornire periodicamente, a richiesta, l'elenco aggiornato degli esercizi siti nelle aree di interesse della Provincia di Salerno e aderire tempestivamente alle richieste della Arechi Multiservice SpA circa l'istituzione di ulteriori punti di ristoro, qualora quelli convenzionati non fossero in grado di assolvere in maniera soddisfacente alle esigenze dei dipendenti della Arechi Multiservice SpA.
- Assicurare in ognuna delle aree di interesse della Provincia di Salerno un congruo numero di esercizi.
- Fornire a richiesta al Servizio Amministrazione del Personale le statistiche inerenti l'utilizzo dei buoni pasto.
- Esonerare la Arechi Multiservice SpA da ogni responsabilità in merito ai rapporti intercorrenti tra la Ditta appaltatrice ed i pubblici esercizi, per cui nessun onere né responsabilità derivante dal loro rapporto contrattuale è imputabile alla Arechi Multiservice SpA, ivi compresi i danni che potrebbero conseguire da inosservanza di obblighi giuridici e contrattuali facenti carico direttamente al gestore dei punti di ristoro e/o al personale da lui dipendente.

- Verificare il possesso da parte degli esercizi convenzionati delle autorizzazioni e licenze di legge.
- Farsi carico degli eventuali danni derivanti da inosservanze di prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene, sanitarie etc. vigenti negli esercizi commerciali e di cui venisse chiesto il risarcimento alla Arechi Multiservice SpA.
- Impegnarsi ad attivare il servizio immediatamente dopo l'aggiudicazione anche nelle more della stipulazione del contratto.

ART. 17 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere o dare in subappalto, in tutto o in parte, l'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato.

La cessione o il subappalto non autorizzati determinano lo scioglimento del contratto e fanno sorgere il diritto per la Arechi Multiservice SpA al risarcimento di ogni conseguente maggior danno.

ART. 18 - DIVIETO ALL'APPALTATORE DI SOSPENDERE I SERVIZI

L'appaltatore non può sospendere i servizi in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la Arechi Multiservice SpA.

La sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'appaltatore costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto. Restano a carico dello stesso tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

ART. 19 - RISOLUZIONE

Sarà facoltà dell'Arechi Multiservice SpA di risolvere il contratto nel caso in cui il servizio non si dimostrasse più adatto allo scopo per cui fu previsto, senza che la ditta possa pretendere alcun indennizzo o compenso, sotto qualsiasi forma, ritenendosi completamente tacitata con il pagamento dell'effettivo servizio prestato.

In caso di grave inadempimento delle prescrizioni del presente capitolato la Arechi Multiservice SpA si riserva la facoltà di considerare risolto il contratto e di procedere, con semplice provvedimento amministrativo, previa contestazione degli addebiti alla Ditta appaltatrice, all'incameramento del deposito cauzionale e all'esecuzione del servizio in danno della Ditta inadempiente, a carico della quale resterà l'onere del maggior danno subito e ogni altra azione che la Arechi Multiservice SpA ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessi, fatta salva la facoltà dell'ente di richiedere il risarcimento degli eventuali danni.

ART. 20 - SPESE

Ogni e qualsiasi spesa derivante dal presente appalto, compresa la tassa di registrazione del contratto, sono a completo carico dell'appaltatore, esclusa l'I.V.A. che è a carico della Arechi Multiservice SpA.

ART. 21 - COSTITUZIONE IN MORA

I termini e le comminatorie contenute nel presente Capitolato operano di pieno diritto, senza obbligo per la Arechi Multiservice SpA della Costituzione in mora dell'Appaltatore, il quale a tutti gli effetti elegge domicilio in Salerno.

ART. 22 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia inerente al presente appalto è competente il Foro di Salerno.

ART. 23 – RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il responsabile dell'esecuzione del contratto per l'Arechi Multiservice SpA è il Presidente Amministratore Delegato.

Il RUP
Emilio Iannone